



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Città del Vino
Associazione Nazionale

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA
E DELL'ADOLESCENZA**

Approvato con deliberazione di C.C. N° 45 del 09/10/2023

SOMMARIO

Articolo 1 – Istituzione del Garante dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Articolo 2 – Nomina, durata, incompatibilità

Articolo 3 - Compiti del Garante

Articolo 4 – Forma di tutela

Articolo 5 - Relazione agli Organi del Comune

Articolo 6 - Struttura e personale

Articolo 7 - Trattamento economico

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

1. Nell'ambito del Comune di Menfi, è istituito il Garante dei diritti per l'infanzia e per l'adolescenza, con i compiti previsti dal presente regolamento, formulati sulla base delle funzioni previste dalla legge 12.07.2011 n.112, istitutiva del Garante Nazionale; dalla L. R. n. 47 del 10.08.2012 istitutiva dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità per la Regione Siciliana e nel quadro dei principi previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di tutela e garanzia dell'infanzia e dell'adolescenza nonché dell'art.31 della Costituzione italiana.
2. Il Garante è un organo monocratico.
3. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

ARTICOLO 2 – NOMINA, DURATA, INCOMPATIBILITÀ

1. Il Sindaco nomina con proprio provvedimento il Garante, individuandolo fra le persone residenti nel Comune di Menfi, in possesso dei requisiti:
 - per l'elezione a Consigliere comunale e di indiscusso prestigio;
 - possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in psicologia in sociologia, scienze politiche, scienze sociali, medicina o equipollenti;
 - di comprovata competenza e professionalità, con esperienza almeno decennale nel campo delle problematiche concernenti l'età evolutiva, quelle familiari quelle educative.
 - assenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità, così come previsto dall'art. 4 della L.R. 10 agosto 2012, n.47;
2. Il garante resta in carica cinque anni e comunque fino alla scadenza del mandato del Sindaco che lo ha nominato, secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può: essere amministratore o dipendente del Comune di Menfi né di enti pubblici o privati ad esso riconducibili; ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura; rivestire cariche elettive o incarichi elettivi in associazioni e/o partiti politici e altri enti che hanno sede o che svolgono attività sul territorio menfitano. E' esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini al terzo grado di amministratori comunali.

ARTICOLO 3 - COMPITI DEL GARANTE

- a) Il Garante vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, sulla applicazione su tutto il territorio cittadino della Convenzione ONU del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva



con legge 27 maggio 1991 n. 176, nonché alla Carta Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n. 77;

- b) promuove, in accordo con gli enti e le istituzioni che se ne occupano, iniziative per la diffusione di una cultura per l'infanzia e per l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;
- c) promuove, in accordo con gli organi istituzionali dell'Ente, e con tutti gli altri soggetti competenti, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l'infanzia istituita dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451;
- d) promuove e sostiene forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze alla vita della Comunità;
- e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e rappresenta alle Istituzioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;
- f) monitora sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, segnalando agli Organi competenti gli opportuni interventi;
- g) promuove, in collaborazione con gli Enti locali, altri Enti, il privato sociale e le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza atte a rimuovere situazioni di pregiudizio, con particolare riferimento alla prevenzione di abusi e di maltrattamenti, del lavoro minorile e della dispersione scolastica;
- h) promuove, in collaborazione con le Istituzioni e i servizi competenti, la cultura e la pratica dell'affidamento familiare;
- i) segnala alle Amministrazioni pubbliche competenti i fattori di rischio o di danni per i minori derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico sanitario;
- l) esprime parere, non vincolante, alla Giunta ed al Consiglio Comunale sulle delibere in materia di interventi a favore dell'infanzia;
- m) verifica le condizioni dei minori stranieri non accompagnati e gli interventi attuati in loro favore;
- n) promuove e collabora alla realizzazione di servizi d'informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
- o) orienta agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta Comunale lo svolgimento di attività formative, seminari e ricerche;
- p) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
- r) promuove e sostiene la nascita di tutori volontari;

- s) monitora e verifica l'efficacia di azioni e programmi adottati dai Settori competenti per le politiche socio-educative nonché, in via preventiva, circa l'impatto sui minori di nuovi interventi amministrativi anche in settori differenti da quelli direttamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza;
- t) avvia le attività necessarie alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, accordi e la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini utili a migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza;
- u) avvia e sostiene percorsi atti a stabilire "Patti tra generazioni", utili per l'attivazione di una pratica di progettazione partecipata;
- v) collabora con il Garante nazionale e regionale.

ARTICOLO 4 – FORMA DI TUTELA

Chiunque può rivolgersi al Garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

ARTICOLO 5 - RELAZIONE AGLI ORGANI DEL COMUNE

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari, per quanto di loro competenza, sulle attività svolte e sulle iniziative assunte ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni sei mesi, sull'attività svolta nel periodo precedente.

ARTICOLO 6 - STRUTTURA E PERSONALE

Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale, composto da personale appartenente alla pubblica amministrazione, nel numero massimo di cinque unità, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari allo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio dell'Autorità del Garante. L'Ufficio sarà istituito con successiva deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità.